



**ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

Prot. n. _____

Caserta ___ / ___ / ___

SETTORE DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 394 DEL 05-06-2018

Oggetto : Congedo straordinario retribuito per assistenza a soggetto affetto da grave disabilità ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/3/2001, n. 151. così come modificato dall'art. 4 D.Lgv 119/2011- dip. Q.G. – richiesta di prosecuzione periodo.

PREMESSO CHE :

- Il dip. Q.G. ha fatto pervenire, in data 12/03/2018 - la richiesta di autorizzazione per la fruizione del congedo straordinario retribuito previsto dall'art. 42 , comma 5 del D. Lgs 151/2001 per assistere la propria madre S. A. , nata a (omissis) il (omissis) , riconosciuta persona in situazione di handicap grave ai sensi della legge 104/92, art. 3, comma 3, come da attestato allegato alla richiesta che per motivi di privacy non si allega al presente provvedimento
- che con determina dirigenziale n. 172 del 12/03/2018 , che qui si intende integralmente riportata, il dipendente Q.R. è stato posto in congedo straordinario dal 13/03/2018 fino a tutto il 12/06/2018
- che in data 31/05/2018 il dipendente in parola ha chiesto una proroga del periodo di congedo con decorrenza 13/06/2018 fino a tutto il 12 /03/2019

PRESO ATTO che

ai sensi del comma 5 bis del novellato art. 42 del d.lgs. n.151/2001 il congedo in argomento può essere concesso qualora la presenza del soggetto che presta assistenza sia richiesta dalla struttura sanitaria presso la quale è ricoverata la persona disabile;

CONSIDERATO che:

per quanto attiene le modalità di computo e condizioni di fruibilità vadano osservati i seguenti principi:


1. nell'ambito di un periodo di congedo straordinario continuativo si computano tutti i sabati, le domeniche e le giornate festive ricadenti all'interno di esso;
2. il congedo fruito in modalità frazionata include i giorni festivi, i sabati e le domeniche, salvo che non siano preceduti o seguiti dalla effettiva ripresa del servizio, che, ovviamente, non può coincidere con una giornata di ferie;
3. il congedo straordinario retribuito concorre con il congedo non retribuito previsto dalla legge n. 53/2000 al raggiungimento del limite massimo di due anni di assenza nell'arco della vita lavorativa.

CONSIDERATO inoltre che il predetto limite complessivo di due anni per i congedi fruiti, sia ai sensi dell'art. 4 della legge n. 53/2000, che ai sensi del novellato art. 42, comma 5 ter, del d.lgs. n.151/2001, è riferito:

- al beneficio individuale fruibile dal dipendente che assiste;
- al periodo massimo utilizzabile per prestare assistenza nei confronti di uno stesso soggetto disabile;

ATTESO che:

- per quanto attiene al trattamento giuridico, il novellato art. 42, comma 5 *quinquies*, prevede che il congedo in argomento non sia utile ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

mensilità e del trattamento di fine rapporto, mentre il comma 5 *ter* stabilisce che i periodi di assenza a tale titolo siano coperti da contribuzione figurativa;

- la predetta norma stabilisce che “*per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5 bis, 5 ter e 5 quater introdotti dall’art. 4 del d.lgs. n.119/2011, si applicano le disposizioni dell’art.4, comma 2 della legge 8 marzo 2000, n.53*” e che conseguentemente, i periodi fruiti a titolo di congedo straordinario retribuito non sono computabili nell’anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera (periodi continuativi);

- per quanto attiene al trattamento economico, l’articolo 42, comma 5 *ter*, del d.lgs. n.151/2001, nel riconoscere il diritto alla liquidazione di una indennità economica ed alla copertura previdenziale del periodo di congedo straordinario, ha fissato un importo complessivo massimo annuo di € 43.579,06 per il congedo di durata annuale, prevedendo, altresì, che tale importo sia annualmente rivalutato, a decorrere dall’anno 2011, sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e che il tetto massimo anzi riportato deve essere ripartito tra l’indennità economica vera e propria e il costo della copertura previdenziale;

- l’indennità erogabile di cui si tratta è calcolata prendendo a riferimento le sole voci retributive fisse e continuative, spettanti nel mese precedente la fruizione del congedo straordinario;

Tanto premesso e considerato;

VISTA l’istanza presentata da (omissis) acquisita al prot. gen. dell’Ente in data 05/06/2018 con la quale chiede ai sensi dell’art. 42, comma 5, del T.U. delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e paternità di cui al D. Lgs n. 151/2001 e s.m.i. di fruire di un periodo di congedo straordinario retribuito di ulteriori mesi 9 a decorrere dal 13/06/2018 e fino a tutto il 12/03/2019 per assistere la propria madre (omissis) in situazione di handicap grave, come si evince dalla copia del verbale della Commissione Medica per l’accertamento dell’handicap – legge 104/1992 nella seduta del 27/03/2017 rilasciato dalla Commissione medico- Legale dell’INPS di SALERNO conservata agli atti d’ufficio;

ATTESO che il dipendente è obbligato a comunicare tempestivamente eventuali variazioni ed in particolare:

- il ricovero a tempo pieno del soggetto assistito;
- il mancato riconoscimento, in sede di revisione del giudizio, della situazione di gravità della condizione di disabilità;
- le modifiche dei periodi di permesso richiesto, producendo una nuova domanda che annulla e sostituisce la precedente;
- l’eventuale decesso del soggetto assistito;

Riconosciute sussistenti tutte le condizioni previste dalla legge per usufruire del congedo straordinario di cui all’ art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

-Viste le circolari INPDAP n. 2 del 10 gennaio 2002 e n. 22 del 28/12/2011;

-Vista la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13/2010;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Richiamata la propria responsabilità;

DETERMINA

1. **Prendere atto** della richiesta del dip. Q.G. , giusta la causale di cui in premessa, concernente la fruizione di tre mesi a partire dal 13/06/2018 e fino a tutto il 12/03/2019 di congedo straordinario retribuito per assistere la propria madre affetta da grave disabilità ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/3/2001, n. 151. così come modificato dall’art. 4 D.Lgv 119/2011-

2. Di dare atto che :

- a) il congedo straordinario deve intendersi revocato :



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

- nel caso di decesso della disabile;
 - nel caso di ricovero a tempo pieno in istituto specializzato salvo che sia richiesta dai sanitari della struttura la presenza del soggetto che presta assistenza.
 - b) Durante il periodo di congedo il dipendente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e con esclusione, quindi, di qualsiasi compenso avente natura straordinaria o direttamente collegato all'effettivo prestazione lavorativa ovvero alla produttività e ai risultati.
 - c) L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità e che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa da valorizzare successivamente tramite la ricongiunzione d'ufficio prevista dall'art. 6 della legge 7/2/1979 n. 29.
 - d) L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale.
 - e) Il congedo in argomento non è utile ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto e che i periodi fruiti a titolo di congedo straordinario retribuito non sono computabili nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera (periodi continuativi).
- 7- **Disporre** la notifica della presente all'interessato.
- 8- **Trasmettere** la presente all'Ufficio Personale e all'Ufficio Stipendi per i provvedimenti di rispettiva competenza

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Ing. Attilio Reggiani)

r.è.